

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) – OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 24/0412258
Progetto Rinnovo concessione mineraria asfaltifera e bituminosa Lettomanoppello progetto di variante e ripristino ambientale
Richiedente ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
Comune Lettomanoppello (PE)

I sottoscritti:

- Paolo Di Biase, nato a Pescara il 13.01.1992, Codice Fiscale DBSPLA92A13G482V;
- Donato Di Renzo, nato a Lettomanoppello (PE) il 01.02.1958, Codice Fiscale DRNDNT58B01E558S;

in qualità di cittadini di Lettomanoppello e consiglieri del gruppo consiliare di Lettomanoppello “Liberamente Lecto”, in riferimento al progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

FORMULANO

le proprie osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

**Nota metodologica: tutti i riferimenti normativi riportati sono da considerarsi riferiti al testo attualmente in vigore.*


LEGITTIMITÀ CONCESSIONE MINERARIA

La concessione mineraria di che trattasi trova il proprio presupposto legislativo nel Decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni del 13.02.1939, con il quale veniva concesso in perpetuo al Comune di Lettomanoppello la facoltà di coltivare il giacimento di roccia asfaltica e bituminosa sito in località denominata "Miniera Comunale di Lettomanoppello", per una estensione di ha 728.03.40. Come anche riportato nello studio preliminare ambientale a pagina 22, tuttavia, *“negli anni 60/70 a causa di difficoltà operative e diminuzione del valore del bitume, sostituito di fatto dall’ingresso nel mercato dei prodotti di sintesi dell’industria petrolifera, portarono in breve tempo all’abbandono dei cantieri minerari”*. Inoltre, come affermato nella medesima pagina 22 dello studio preliminare ambientale, lo sfruttamento della concessione mineraria *“avvenne sempre in sotterraneo”*.

L'area di intervento del progetto autorizzato con DI 3/104 del 13/11/2003, come illustrato a pagina 23 dello studio preliminare ambientale, "risultava pari a 21.73 Ha così suddivisi:

- Cantiere Minerario vero e proprio 5.53 Ha
- Area Interessata dal raccordo stradale 16.20 Ha"

Nell'arco temporale trascorso dall'autorizzazione DI 3/104 del 13/11/2003 ad oggi, le lavorazioni hanno riguardato esclusivamente l'area interessata dal raccordo stradale, come desumibile anche dalle immagini satellitari di seguito riportate.



L'attività estrattiva, pertanto, non ha minimamente interessato il cantiere minerario vero e proprio (ex lotto 5) originariamente assentito, come peraltro confermato negli elaborati grafici allegati alla presente procedura finalizzata al Rinnovo per la Concessione alla Realizzazione della Miniera Asfaltifera e Bituminosa Lettomanoppello. A tal proposito, si rimanda all'elaborato "Tavola 1 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO" in cui è perimetrata con segno rosso l'area di coltivazione mineraria di estensione pari a 5,53 ha.

Tra la documentazione allegata allo studio preliminare ambientale non è presente una relazione geologica dettagliata e corredata di adeguate indagini. Tali elementi, a parere degli scriventi, risultano essere determinanti per la corretta interpretazione dei luoghi del sito d'intervento e, di conseguenza, per la valutazione delle più opportune modalità estrattive da autorizzare, ovvero la scelta tra l'estrazione a cielo aperto e quella in sotterraneo, atteso che, come affermato a pagina 22 dello studio preliminare ambientale, lo sfruttamento della concessione mineraria "avvenne sempre in sotterraneo". A pagina 8 dello studio preliminare ambientale vi è invece solo un generico riferimento circa "un'elevata concentrazione di materiale asfaltifero e bituminoso come impregnazione della roccia calcarea", senza fornire ulteriori dettagli, quali ad esempio la profondità rispetto al piano di calpestio in cui è collocata il materiale asfaltifero e bituminoso e la stima della quantità di tale materiale.

Sembrerebbe, dunque, che l'oggetto della concessione mineraria non sia tanto il materiale asfaltifero e bituminoso, ma piuttosto la roccia calcarea. Tale orientamento sembrerebbe essere confermato dal proponente stesso nella propria brochure aziendale (disponibile al link http://www.addariogroup.it/wp-content/uploads/2016/12/brochure_addario_camillo_group.pdf). In tale brochure, nel paragrafo denominato "Company profile", è riportato: "A partire dall'anno 2005 esegue anche l'attività di coltivazione e sfruttamento di una Miniera a cielo aperto di pietra calcarea situata nel Comune di Lettomanoppello (PE), per la produzione e vendita di materiali inerti e massi da scogliera".

COMPANY PROFILE

Il Gruppo Addario Camillo opera nel settore dell'industria estrattiva dal 1963 per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'industria del cemento, secondo parametri di qualità attestati dalla Certificazione ISO 9001


A partire dall'anno 2005 esegue anche l'attività di coltivazione e sfruttamento di una Miniera a cielo aperto di pietra calcarea situata nel Comune di Lettomanoppello (PE), per la produzione e vendita di materiali inerti e massi da scogliera

La Miniera, con la sua elevata potenzialità produttiva annua, è la principale fonte per l'approvvigionamento di materie prime in tutta la vallata del Pescara

Il lavoro per la produzione e vendita di materiali viene eseguito mediante la presenza di personale altamente specializzato, con il supporto di un parco macchine all'insegna della tecnologia più avanzata

La qualità dei materiali prodotti è garantita dalla certificazione CE

Di recente il Gruppo ha ampliato l'offerta commercializzando la pietra della Majella in blocchi, lastre e piastrelle nelle sue tonalità "rustica" o "pagliena"



Ma vi è di più: a pagina 36 dello studio preliminare ambientale è riportato il riepilogo dei dati di progetto, indicando la produzione annuale di *"tout venant"*. La letteratura consolidata indica con l'espressione *"tout venant"* il misto naturale di cava, costituito da ghiaie grosse alluvionali, di natura mineralogica prevalentemente calcarea e non asfaltifera – bituminosa.

È doveroso, pertanto, richiamare l'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*:

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;*
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;*
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;*
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;*
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.*

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;*
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;*
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;*
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.*

È evidente che l'individuazione del materiale coltivato diventa la discriminante tra le miniere e le cave: l'estrazione di pietra calcarea è riconducibile alla fattispecie della coltivazione *"dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche"* e, quindi, alla coltivazione delle cave. In tale ipotesi, il riferimento normativo non sarebbe più rappresentato dal citato Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*, ma dalla Legge Regionale n. 54 del 26 luglio 1983 - *Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo* - e conseguenti norme e determinazioni, tra le quali la DGR n. 438 del 24/07/2024 - *Aggiornamento dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava*.

Si richiama, inoltre, la Determinazione Dirigenziale DI 8/86 del 28.12.2011, nella parte in cui già nell'anno 2011 la Regione Abruzzo evidenziava che *"... omissis ... la richiesta ... ha subito peraltro una forte contrazione rispetto al periodo di rilascio del titolo minerario"* nonché *"Ritenuto poter valutare non più preminente l'interesse minerario nelle aree ... omissis ... , situazione ancor più evidente a seguito della chiusura degli opifici artigianali per la lavorazione della roccia asphaltica e la chiusura dei cementifici di Scafa e Pescara. Per quanto sopra, pertanto, si può considerare non più preminente l'interesse minerario anche dei terreni sottoposti a concessione mineraria nel Comune di Lettomanoppello e nei comuni limitrofi"*.

Si richiama anche la Determinazione Dirigenziale n. DPC023/28 del 15 maggio 2018, con cui era stata dichiarata la decadenza della Ditta Addario Camillo Group srl dall'aggiudicazione provvisoria del Compendio minerario "San Valentino" *"... in quanto non ha proposto nei termini concessi istanza volta ad acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale dell'Autorità competente in materia, il Comitato Coordinato Regionale Valutazione Impatto Ambientale, come previsto dal punto 13 del bando stesso"*; nello stesso provvedimento si afferma: *"CONSIDERATO che costituisce interesse primario della Regione Abruzzo, delegata per legge al rilascio delle Concessioni Minerarie, ... omissis ... all'assegnazione del "Compendio Minerario San Valentino" finalizzato alla promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività volto al rilancio economico nel bacino territoriale interessato, nel pubblico interesse sotteso allo sfruttamento delle risorse minerarie insistenti sul territorio e volto a migliorare l'efficienza in sé della gestione e quindi garantire maggiori*

benefiche ricadute sul processo di sviluppo sociale, economico ed ambientale della realtà locale, da valutarsi in termini occupazionali”.

A parere degli scriventi, pertanto, lo studio preliminare ambientale risulta carente e, dunque, meritevole di approfondimenti in sede di Valutazione di Impatto Ambientale sotto due profili:

1. è necessario un approfondimento progettuale per conoscere la profondità, rispetto al piano di calpestio esistente, in cui è collocata il materiale asfaltifero e bituminoso e la stima della quantità di tale materiale, in maniera tale da individuare se ricorrono gli estremi per autorizzare l'attività estrattiva a cielo aperto oppure in sotterraneo per arrecare minor danno all'ambiente;
2. è necessario individuare la sostanza prevalentemente coltivata, al fine di definire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, se si è in presenza di una miniera o di una cava e delle conseguenti procedure.

COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo idrogeologico

Alle pagine 74 e 75 dello studio preliminare ambientale è riportato:

“l'area è soggetta a Vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267, ma è possibile osservare che :

...

3. il programma lavori prevede la minimizzazione dei tempi tra coltivazione e recupero ambientale e quindi la solo momentanea denudazione dei suoli;
4. può essere comparato con l'interesse pubblico alla coltivazione di un minerale di prima categoria sancito dallo stato (R.D. 1443/2);”

In riferimento a quanto riportato nel punto 3, si osserva che già l'originaria autorizzazione di cui alla DI 3/104 del 13/11/2003 prevedeva all'art. 8 “l'obbligo del risanamento ambientale”, obbligo ottemperato in parte

minimale, come rilevato dalla stessa Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, nel corso di un sopralluogo effettuato il 09/01/2024 e riportato nella nota della Regione Abruzzo prot. n. 0014990/24 del 15/01/2024, nella parte in cui si afferma “dato atto che, alla data del sopralluogo, è stata risanata solo una parte minimale delle aree oggetto di escavazione e successivo risanamento”. Pertanto si osserva che la citata *“minimizzazione dei tempi tra coltivazione e recupero ambientale e quindi la solo momentanea denudazione dei suoli”* non è sufficiente a superare il vincolo idrogeologico, ma **si rendono necessarie ulteriori valutazioni, da sottoporre, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al competente Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo.**

In riferimento a quanto riportato nel punto 4, si rimanda a quanto già osservato in precedenza circa la sostanza prevalentemente coltivata: il presunto interesse pubblico, di cui all’art. 5 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, deriverebbe dalla coltivazione di un minerale di prima categoria (nel caso di specie la roccia asphaltica e bituminosa), ma come ampiamente illustrato sembrerebbe che l’unica sostanza coltivata sia in realtà la pietra calcarea, ascrivibile, secondo l’art. 2 del R. D. 1443/1927, ai minerali di seconda categoria, ai quali corrisponde, ai sensi dell’art. 5 dello stesso R. D. 1443/1927, l’interesse locale. **Pertanto si osserva che, a parere degli scriventi, il citato “interesse pubblico” non ricorre nel caso di specie e quindi non è sufficiente a superare il vincolo idrogeologico.**

In riferimento a quanto riportato a pagina 75 dello studio preliminare ambientale, ovvero:

- “- l’attività non determina particolari disturbi ambientali o inquinamenti dell’area;
- il presente studio non ha evidenziato impatti significativi sull’ambiente e sulla salute pubblica.”

si rimanda a quanto di seguito osservato nel paragrafo “VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI”.

Vicinanza con siti appartenenti alla rete Natura 2000

La zona oggetto di intervento non interessa direttamente siti appartenenti alla rete Natura 2000. Nonostante ciò, l'area risulta essere prossima a 2 siti appartenenti alla stessa rete Natura 2000, come desumibile dalla cartografia di seguito riportata, estratta dal Geoportale della Regione Abruzzo.



Nella carta è riportata con campitura piena gialla l'area ricadente all'interno del Parco Nazionale della Maiella (codice ZPS IT7140129); con campitura diagonale rossa è invece riportata l'area ricadente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Fonte di Papa" (codice SIC IT7130031). La **DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**, che costituisce il principale riferimento normativo relativamente alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, prevede al comma 3 dell'art. 6 che:

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto

degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

La norma di riferimento prevede, quindi, che la Valutazione di Incidenza Ambientale sia effettuata anche per tutti quei progetti e piani posti all'esterno dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, ma che possono avere ricadute negative sugli habitat e/o sulle specie per i quali il sito è stato proposto. Tale casistica è prevista anche all'interno del "FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come di seguito riportato:


2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:	
- Sito cod. IT _____	distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____	distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____	distanza dal sito: (_ metri)
Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Descrivere:	

Questione tra l'altro prevista nel Giudizio n. 4346 del 19.09.2024, del CCR/VIA: "Richiamato il Giudizio n. 3389 del 15/04/2021 con cui questo Comitato ricordava alla Ditta che "nel caso di ulteriori varianti, inerenti il raccordo stradale, dovrà essere avviato un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.".

Si osserva, pertanto, che sono necessarie ulteriori valutazioni per avere "la certezza che" l'intervento "non pregiudicherà l'integrità del sito in causa" (cfr. comma 3, art. 6 della DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992) integrando la valutazione di incidenza nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Appartenenza al sito IBA 115 – Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani

La zona oggetto di intervento ricade completamente all'interno del sito IBA 115 – Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani, come desumibile dalla cartografia di seguito riportata (con cerchio rosso è indicata l'area di intervento).



Le aree IBA identificano i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle migliaia di specie di uccelli ed è assegnato da Bird Life International, una associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. In Italia, la Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha affidato alla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), in collaborazione con ISPRA (ex INFS), l'incarico di realizzare una valutazione dello stato di conservazione delle specie volatili.


Le IBA sono nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la **DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009** concernente la **conservazione degli uccelli selvatici**. Tale direttiva si prefigge l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile anche attraverso la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. A tal fine, devono essere intraprese misure, che devono riguardare i diversi fattori che

possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, nel quadro di una politica di conservazione in cui adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie. La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

Si osserva che lo studio preliminare ambientale non tiene conto della presenza del sito IBA 115 – Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani e che si rendono necessarie ulteriori valutazioni per verificare se le attività umane in progetto siano compatibili con gli obiettivi comunitari di mantenimento degli equilibri naturali delle specie.

Presenza orli di scarpata

A pagina 62 dello studio preliminare ambientale è riportato uno stralcio della Carta della Pericolosità, che di seguito si riporta nuovamente.



Si osserva che nell'area a nord-est del cantiere minerario (individuato con un cerchio rosso nello stralcio sopra riportato) è presente un orlo di scarpata. Né lo studio preliminare ambientale, né la documentazione allegata sembrerebbero tenere in considerazione tale elemento, atteso che *“la fascia di rispetto generata dalla scarpata deve intendersi essere estesa, a favore della sicurezza, da 60 m a monte dell'orlo e fino all'impluvio sottostante”*. Il comma 2 dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico prevede che:

2. In corrispondenza delle fasce di rispetto delle Scarpate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 14, gli interventi di cui all'art. 15 comma 1 (ad esclusione dei punti k e m), gli interventi di cui all'art. 16 comma 1 e gli interventi di cui all'art. 17 comma 1 delle presenti norme.

L'art. 14 delle stesse Norme di Attuazione, al quale l'art. 20 rimanda, prevede, al comma 1 lettera e), la possibilità di eseguire *“opere strettamente necessarie alle attività di sfruttamento minerario ed idrogeologico di corpi rocciosi nel rispetto della normativa vigente e purché nell'ambito dello Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, si dimostri che l'attività di estrazione, produzione ed esercizio non alteri o incrementi le condizioni di instabilità in un intorno significativo dell'intervento e non contribuisca ad innescare fenomeni di subsidenza incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano”*.

Inoltre la scarpata ricade all'interno dell'area oggetto di studio da parte dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che mediante la tecnica di Interferometria SAR ha evidenziato spostamenti durante il periodo di osservazione che va dal 2003 al 2010, con un'evidente accelerazione dal 2009 in occasione di eventi sismici. In seguito agli eventi sismici successivi, tra cui in particolare quelli del 2016, i fenomeni di instabilità presenti risultano aver subito un'ulteriore evoluzione con presenza di sistemi di fratturazione.

Tali evoluzioni risultano evidenziati anche nel sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Pescara del 28 maggio 2021 e richiedono nuove opportune opere di messa in sicurezza.

Si osserva pertanto che sono necessarie ulteriori valutazioni:

1. per conoscere se l'area di intervento interferisce con la scarpata presente a nord-est;
2. in caso affermativo relativamente a quanto nel punto precedente, si renderebbe necessario redigere lo Studio di compatibilità idrogeologica.

Possibili rinvenimenti archeologici

La zona oggetto di intervento non interessa direttamente siti sottoposti a vincolo archeologico. Nonostante ciò, non è possibile escludere a priori possibili rinvenimenti archeologici, considerato che lo sfruttamento minerario della zona è attestato fin dall'epoca romana, con rinvenimenti di reperti risalenti al I secolo d.C. e che l'area oggetto di intervento è denominata non a caso "Valle Romana". **Ciò considerato, e considerato anche che l'area oggetto della presente procedura finora non è mai stata oggetto di scavo, si renderebbero necessarie ulteriori valutazioni che tengano in considerazione anche quanto previsto dall'art. 90 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Impatti sull'ambiente idrico – scarichi idrici

A pagina 64 dello studio preliminare ambientale è riportato: *"Non sono presenti piazzali impermeabilizzati all'interno dell'area di progetto, non essendoci alcuno scarico su corpo idrico superficiale/suolo-sottosuolo/rete fognaria, è possibile ritenere che gli impatti legati a tale aspetto siano trascurabili."* Nel corso dell'arco temporale dall'avvio delle attività estrattive ad oggi si è dimostrato, invece, che gli impatti legati a tali aspetti non sono affatto trascurabili. In caso di piogge intense, infatti, sempre più frequenti alla luce dei cambiamenti climatici in atto, il piazzale interno dell'area di progetto non è in grado di assorbire naturalmente l'acqua piovana, la quale riversa sulla strada pubblica (via Collerotondo), e quindi all'interno delle proprietà private, un misto di acqua piovana e fango.

Di seguito si riportano alcune immagini di repertorio.



via Collerotondo



abitazione collocata in prossimità dell'ingresso dell'area di intervento

(foglio 6, particella 930)

Tale situazione è stata in parte risolta autonomamente dall'Amministrazione Comunale di Lettomanoppello, che, con fondi propri, ha realizzato un sistema di raccolta delle acque meteoriche, comprensivo (in corrispondenza dell'incrocio tra via Collerotondo e la strada camionabile) di una stazione di raccolta e pompaggio, come documentato dall'immagine che segue.



Si osserva, pertanto, che gli impatti sull'ambiente idrico, in particolare quelli derivanti dalle piogge, non sono affatto trascurabili, ma si rende necessario una valutazione puntuale più accurata e dettagliata, che tenga conto non solo delle caratteristiche fisiche ed orografiche del sito, ma anche dei cambiamenti climatici in atto, causa di fenomeni meteorologici sempre più intensi.

Valutazioni impatto attività estrattiva sulla flora

Si rimanda integralmente a quanto osservato in precedenza nel paragrafo "Vicinanza con siti appartenenti alla rete Natura 2000".

Valutazioni impatto attività estrattiva sulla fauna


Si rimanda integralmente a quanto osservato in precedenza nei paragrafi "Vicinanza con siti appartenenti alla rete Natura 2000" e "Appartenenza al sito IBA 115 – Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani".

Salute pubblica

In riferimento a quanto riportato a pagina 68 dello studio preliminare ambientale, ovvero "*Non essendoci scarichi di sostanze inquinanti in atmosfera, in ambiente idrico, nel suolo o nel sottosuolo, l'impatto sulla salute pubblica è riconducibile esclusivamente alle modeste quantità di emissioni sonore e polverulente generate durante le ore di esercizio dell'attività*", si richiama integralmente quanto osservato nel paragrafo "Impatti sull'ambiente idrico – scarichi idrici".

Relativamente a quanto successivamente riportato nella medesima pagina 68, ovvero "*Tuttavia, trovandosi in un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa e in ragione dell'assenza di funzioni sensibili (quali case di riposo, scuole, ospedali) in prossimità del sito, che possano essere interessati da tali influenze, l'impatto su questa componente è da considerarsi del tutto trascurabile*", si osserva quanto segue.

Il sito d'intervento è collocato nelle immediate vicinanze sia dello Stadio Comunale "G. Di Pietrantonio" sia degli Impianti sportivi "N. Castellucci", quotidianamente frequentati da bambini, ragazzi ed adulti per la pratica di attività sportive. Inoltre, il tracciato che collega il sito alla SS5 Via Tiburtina Valeria (in corrispondenza del Comune di Scafa) attraversa via Pietrara, zona di Lettomanoppello densamente abitata, ove sono collocati, immediatamente prospicienti la strada, due complessi scolastici, uno dei quali destinato a scuola materna e l'altro in corso di ultimazione dei lavori e di prossima ed immediata apertura (presumibilmente settembre 2025). **Si osserva pertanto che il rischio per la salute pubblica, in base a quanto appena illustrato, non è affatto trascurabile, ma sono necessarie ulteriori valutazioni, che tengano conto non solo della probabilità di avvenimento di eventuali incidenti, ma anche e soprattutto dell'entità di eventuali danni conseguenti.**



Traffico indotto

In riferimento a quanto riportato a pagina 69 dello studio preliminare ambientale, ovvero *"Considerato il modesto flusso dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto, l'impatto sulla viabilità locale può essere considerato trascurabile"*, si osserva quanto segue.

L'impatto derivante dal traffico indotto non è affatto trascurabile, atteso che nello stesso studio preliminare ambientale, a pagina 36, **nella tabella di riepilogo dei dati di progetto si prevedono ben 33 viaggi/giorno con autocarri da 20t, corrispondenti a 4 viaggi/ora. Si ritiene che tali dati non siano affatto trascurabili, ma siano meritevoli di approfondimenti circa la valutazione del traffico indotto dal progetto proposto.** Inoltre, devono essere tenuti in giusta considerazione anche gli effetti che tale traffico indotto genera sulla viabilità, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strade percorse a sostenere un traffico del genere. A tal proposito si riportano delle foto esemplificative, risalenti a luglio 2024, e che documentano lo stato della strada camionabile (bretella che da via Collerotondo immette sulla Strada Provinciale per Manoppello e, quindi, attraversando via Pietrara, sulla SS614). Tali foto sono state estrapolate dal portale Google Maps e, dunque, liberamente consultabili.





Resta infine da valutare la variazione progettuale relativa al raccordo stradale e la questione della rinuncia alla realizzazione del raccordo stesso, deliberata con atto di Giunta Comunale n. 123 del 7.11.2023.

Tale realizzazione è stato uno dei presupposti alla base dell'accordo sottoscritto con la Ditta Addario Camillo per il trasferimento della Concessione mineraria. In seguito il Consiglio Comunale si è più volte espresso all'unanimità affinché venisse superata sì la questione dell'escavazione relativa al raccordo stradale, ma al contempo si è pronunciato sulla realizzazione del raccordo stradale in superficie; in particolare si fa riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2007, per diverse finalità ritenute di rilevante interesse:

- creare un collegamento tra il centro abitato e la parte a monte del Comune in maniera da realizzare una via di sfogo nel caso, per qualsiasi motivazione, si dovesse creare un blocco del traffico sulla strada per Passolanciano;

- realizzare una strada che, passando all'interno di una zona boschiva con terreni in stato di abbandono, potesse essere di grande utilità nel caso di incendi e servisse a salvaguardare le abitazioni sottostanti;
- rappresentare il mezzo per sviluppare a pieno un'area di grande interesse ambientale, archeologico e turistico.

La decisione del tracciato della strada fu presa in considerazione che, in quel periodo ed in quei luoghi, era in fase di realizzazione un opificio per la produzione di polvere da sparo, per questo motivo si decise di tenere il percorso del raccordo stradale a debita distanza. Considerato che l'opificio non sarà più completato ed avviato, data la chiusura della Ditta interessata, e che d'altra parte il percorso deve allontanarsi dalla scarpata, anche per via del dissesto in atto, il raccordo stradale potrebbe essere realizzato prendendo in considerazione un altro tracciato, molto più praticabile.

Pertanto, riteniamo che anche tale aspetto debba essere tenuto in considerazione ed approfondito in sede di valutazione ambientale.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, si osserva che l'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal proponente Addario Camillo Group Srl, relativa al progetto *"Rinnovo concessione miniera asphaltifera e bituminosa Lettomanoppello progetto di variante e ripristino ambientale"* debba essere accolta con giudizio sfavorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. e che, pertanto, per lo stesso progetto debba essere attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:


1. per conoscere la profondità, rispetto al piano di calpestio esistente, in cui è collocata il materiale asfaltifero e bituminoso e la stima della quantità di tale materiale, in maniera tale da individuare se ricorrono gli estremi per autorizzare l'attività estrattiva a cielo aperto oppure in sotterraneo per arrecare minor danno all'ambiente;
2. per individuare la sostanza prevalentemente coltivata, al fine di definire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, se si è in presenza di una miniera o di una cava e delle conseguenti procedure;
3. al fine di valutare la possibilità di superare il vincolo idrogeologico presente, sottoponendo ulteriori valutazioni al competente Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo;
4. per avere *"la certezza che"* l'intervento *"non pregiudicherà l'integrità del sito in causa"* (cfr. comma 3, art. 6 della DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992) integrando la valutazione di incidenza nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, considerata la vicinanza dell'area di intervento al Parco Nazionale della Maiella (codice ZPS ITIT7140129) ed al Sito di Importanza Comunitaria denominato *"Fonte di Papa"* (codice SIC IT7130031);
5. per verificare se le attività umane in progetto siano compatibili con gli obiettivi comunitari di mantenimento degli equilibri naturali delle specie, considerato che l'area di intervento ricade totalmente all'interno del sito IBA 115 – Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani;
6. relativamente alla scarpata presente a nord-est, per conoscere se l'area di intervento interferisce con detta scarpata. In caso affermativo si renderebbe necessario redigere lo Studio di compatibilità idrogeologica;

7. per valutare in che misura è stato tenuto in considerazione quanto previsto dall'art. 90 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
8. per valutare gli impatti sull'ambiente idrico, in particolare quelli derivanti dalle piogge, considerando non solo le caratteristiche fisiche ed orografiche del sito, ma anche i cambiamenti climatici in atto, causa di fenomeni meteorologici sempre più intensi;
9. per valutare il rischio sulla salute pubblica, considerando non solo la localizzazione dell'area di intervento, ma anche e soprattutto il percorso dei mezzi in entrata ed uscita dalla stessa area di estrazione, e tenendo conto non solo della probabilità di avvenimento di eventuali incidenti, ma anche e soprattutto dell'entità di eventuali danni conseguenti;
10. per valutare gli impatti del traffico indotto, considerato che si prevedono ben 33 viaggi/giorno con autocarri da 20t, corrispondenti a 4 viaggi/ora.


Si allegano copie dei documenti di identità degli scriventi.

Lettomanoppello, 20.12.2024

Paolo Di Biase

Handwritten signature of Paolo Di Biase in blue ink, written over a horizontal line.

Donato Di Renzo

Handwritten signature of Donato Di Renzo in blue ink, written over a horizontal line.